

Spett.li CLIENTI  
Loro Sedi

**Oggetto: Circolare n. 10 del 7 settembre 2016**

## **ULTIME NOVITÀ FISCALI**

<p><b>Bonus formazione autotrasportatori</b></p> <p><i>DM 9.6.2016</i></p>	<p>Il MIT ha individuato le modalità operative di “erogazione” del credito d’imposta riconosciuto a favore degli autotrasportatori per la formazione professionale ex art. 32-bis, DL n. 133/2014.</p> <p>In particolare, per le attività formative avviate dall’1.12.2016, con termine entro il 31.5.2017, la domanda per la fruizione del credito va presentata dal 26.9.2016 e fino al 28.10.2016.</p>
<p><b>Compensazione crediti spese di giustizia</b></p> <p><i>DM 15.7.2016</i></p>	<p>Il MEF ha definito le modalità operative tramite le quali gli avvocati, c.d. “d’ufficio”, che vantano crediti per spese di giustizia nei confronti dello Stato, possono compensare nel mod. F24, quanto dovuto per imposte, tasse (compresa l’IVA), nonché pagare i contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei crediti stessi.</p> <p>A tal fine tramite la Piattaforma elettronica di certificazione va comunicata la scelta per l’utilizzo dei suddetti crediti in compensazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– per il 2016, dal 17.10 al 30.11.2016;</li> <li>– dal 2017, dall’1.3 al 30.4 di ciascun anno.</li> </ul>
<p><b>Detrazione IRPEF 50% e convivente more uxorio</b></p> <p><i>Risoluzione Agenzia Entrate 28.7.2016, n. 64/E</i></p>	<p>La detrazione IRPEF del 50% per le spese di recupero del patrimonio edilizio spetta anche al convivente more uxorio, senza necessità di un contratto di comodato, analogamente a quanto previsto per i familiari conviventi.</p>
<p><b>Interessi di mora automatici secondo semestre 2016</b></p> <p><i>Comunicato MEF 1.8.2016</i></p>	<p>È stato pubblicato sulla G.U. il Comunicato del MEF con il quale sono individuati i tassi di interesse applicabili ai ritardati pagamenti nel periodo 1.7 – 31.12.2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 8,00% (0% + maggiorazione 8%) per la vendita dei prodotti in genere;</li> <li>– 10,00% (0% + maggiorazione 10%) per la vendita di alimenti deteriorabili.</li> </ul>
<p><b>Servizi scolastici integrati</b></p> <p><i>Risoluzione Agenzia Entrate 4.8.2016, n. 68/E</i></p>	<p>La detrazione IRPEF del 19% prevista per le c.d. “spese di istruzione” (scuola dell’infanzia, elementare, media e superiore) è riconosciuta anche per i servizi scolastici integrativi, rappresentati da assistenza al pasto e pre / post scuola. La detrazione non spetta per il servizio di scuolabus, ancorché fornito in presenza di un servizio pubblico inadeguato a consentire il collegamento tra l’abitazione dello studente e la scuola.</p>

## COMMENTI

### TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI PER COMMERCianti AL MINUTO E DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Dall'1.1.2017 i commercianti al minuto e gli altri soggetti assimilati di cui all'art. 22, DPR n. 633/72 potranno **optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate** dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni / prestazioni di servizi. Tale opzione avrà durata **quinquennale** e, salvo revoca, è prorogata di ulteriori 5 anni.

La memorizzazione elettronica / trasmissione telematica:

- **sostituirà l'obbligo di annotazione dei corrispettivi** sull'apposito registro;
- **sostituirà l'obbligo di certificazione dei corrispettivi** mediante scontrino / ricevuta fiscale, fermo restando l'emissione della fattura su richiesta del cliente.

Dalla medesima data, la memorizzazione elettronica / trasmissione telematica sarà **obbligatoria** per i soggetti che effettuano **cessioni di beni tramite distributori automatici** (c.d. "vending machine") collocati in uffici, ospedali, scuole, ecc. (si ritiene opportuno un intervento dell'Agenzia delle Entrate al fine di chiarire se l'obbligo interessa anche i distributori automatici di "tabacchi", i cui aggi sono già a "disposizione" dell'Ufficio).

**A partire dall'1.1.2017** è prevista l'abrogazione della previsione dell'invio dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle Entrate da parte delle imprese che operano nel settore della grande distribuzione.



In caso di mancata memorizzazione / trasmissione, ovvero in caso di memorizzazione / trasmissione con dati incompleti o non veritieri, è applicabile la **sanzione** prevista per la mancata emissione dello scontrino / ricevuta fiscale e in caso di recidiva, la **sospensione** della licenza / autorizzazione all'esercizio dell'attività.

#### COMMERCianti AL MINUTO E SOGGETTI ASSIMILATI

A favore dei soggetti che optano per la trasmissione telematica delle fatture e per la memorizzazione / trasmissione telematica dei corrispettivi è previsto l'**esonero** dai seguenti adempimenti:

- comunicazione clienti-fornitori;
- comunicazione operazioni black list;
- presentazione dei modd. Intra, "*limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi*" ricevute da soggetti UE.

Inoltre è riconosciuta l'esecuzione **in via prioritaria del rimborso del credito IVA** ex art. 30, DPR n. 633/72 **entro 3 mesi** dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in mancanza dei requisiti previsti.

Infine, per i soggetti che garantiscono la **tracciabilità dei pagamenti** dagli stessi ricevuti ed effettuati nei modi che saranno stabiliti da un apposito Decreto, il **termine per l'accertamento è ridotto di un anno**. Ne consegue che la relativa notifica, a pena di decadenza deve avvenire entro il 31.12 del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

#### DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Il citato Decreto demanda all'Agenzia delle Entrate l'individuazione i dati da trasmettere, delle regole tecniche, dei termini per la trasmissione telematica nonché delle caratteristiche degli strumenti sopra citati, prevedendo specifiche "*soluzioni che consentano di non incidere sull'attuale funzionamento degli apparecchi distributori e garantire, nel rispetto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la sicurezza e l'inalterabilità dei dati dei corrispettivi acquisiti dagli operatori*".

In attuazione di tale disposizione l'Agenzia delle Entrate ha emanato il Provvedimento 30.6.2016 contenente la **disciplina transitoria applicabile fino al 31.12.2022**. In particolare lo stesso prevede:

1. il censimento dei gestori / distributori automatici;
2. l'individuazione dei dati da memorizzare / trasmettere;
3. le modalità ed i termini di memorizzazione / trasmissione (c.d. "fiscalizzazione") dei dati.

Come evidenziato nel citato Provvedimento, l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi riguarda le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate tramite distributori automatici.

<b>Vending machine</b>	Apparecchio automatizzato che eroga prodotti / servizi su richiesta dell'utente, previo pagamento di un corrispettivo. È costituita da un sistema master, collegato ad una o più periferiche di pagamento e da uno o più, distributori.
<b>Periferica di pagamento</b>	Controlla uno o più distributori automatici, ossia l'erogazione dei beni / servizi, tramite un <b>sistema master</b> . Rientra tra le periferiche di pagamento anche la c.d. " <b>torre di ricarica</b> ", ossia l'apparecchio che, previo pagamento di una somma, genera un credito utilizzabile mediante una chiavetta o altro apparecchio mobile (ad esempio, smartphone), al fine della successiva erogazione di beni / servizi da vending machine.
<b>Sistema master</b>	Componente (scheda elettronica dotata di CPU) che registra le singole somme incassate dalle periferiche di pagamento, le memorizza e le trasmette ad altri apparati.
<b>Distributore</b>	Erogatore dei prodotti collegabile al sistema master.
<b>Dispositivo mobile</b>	Dispositivo, dotato di connettività, in grado di leggere, acquisire e trasmettere, in uno specifico formato, i dati contenuti nei sistemi master.

### Accreditamento e censimento

I soggetti che effettuano cessioni di beni / prestazioni di servizi tramite distributori automatici devono:

- **accreditarsi** mediante un'apposita procedura disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, comunicando la propria partita IVA (o quella della società che rappresentano);
- al fine di consentire il censimento dei distributori, **comunicare all'Agenzia delle Entrate, entro la data di messa in servizio, la matricola identificativa dei sistemi master** che gestiscono.



L'accreditamento / censimento sarà effettuato **a partire dalla data (entro il 31.7.2016) in cui l'Agenzia delle Entrate renderà disponibili** sul proprio sito Internet **gli appositi servizi online**.

Qualora il soggetto intenda integrare detti servizi nel proprio sistema gestionale, deve richiedere un "Certificato gestore". In tal modo potrà effettuare, ad esempio, il censimento massivo dei sistemi master.

Il censimento si **conclude con la produzione**, da parte dell'Agenzia delle Entrate, **di un QR CODE**:

- contenente l'indirizzamento ad una pagina web gestita dall'Agenzia delle Entrate, nella quale potranno essere verificati i dati dell'apparecchio ed il relativo gestore;
- che dovrà essere **apposto "in luogo visibile e protetto" sul singolo distributore** automatico con indicazione della ragione sociale / denominazione e il numero progressivo assegnato al sistema master.



In presenza di un elevato numero di distributori automatici, il soggetto interessato può utilizzare, ai fini del censimento massivo, i servizi REST dell'Agenzia delle Entrate che consentono di ottenere una produzione massiva di QR CODE.

### Informazioni richieste

I soggetti obbligati al predetto adempimento devono **memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati** relativi alle somme incassate, "*in qualsiasi modalità*", dalle singole periferiche di pagamento. In particolare, i dati da trasmettere sono espressamente individuati

nell'Allegato "Tipi Dati per i corrispettivi" del Provvedimento in esame. Tra gli stessi si evidenziano:

- dati relativi al distributore automatico (tipologia, numero identificativo, posizione geografica, ecc);
- eventuale periodo con corrispettivi pari a zero;
- data e ora di rilevazione dei corrispettivi;
- valori riferiti ai beni venduti e al totale incassato nel periodo di rilevazione o dal momento dell'inizializzazione;
- eventuali interventi tecnici effettuati sul distributore automatico (dati del soggetto che ha effettuato l'intervento, data e ora dell'intervento, natura dell'intervento);
- eventuali eventi eccezionali riguardanti il distributore (blocco distributore per problemi di sicurezza nella comunicazione tra sistema master e modulo fiscale).

### **Memorizzazione e trasmissione delle informazioni**

In una prima fase, al fine di consentire il rinnovo progressivo dei distributori automatici "nel rispetto dei loro tempi di obsolescenza" e non incidere sul funzionamento di quelli in essere all'1.1.2017, è prevista la **conservazione, anche elettronica** ex DM 17.6.2014, **delle suddette informazioni nonché degli altri elementi informativi** ad essi riconducibili riferiti alle singole rilevazioni degli incassi effettuate dal sistema master nell'anno di riferimento.

Tra gli altri elementi informativi è richiesta "almeno" **la conservazione dei rapporti di conteggio del contante prelevato** dalle periferiche di pagamento all'atto della rilevazione degli incassi.

Come evidenziato nelle citate Specifiche tecniche, **i dati da trasmettere all'Agenzia delle Entrate sono acquisiti** dal sistema master tramite il **dispositivo mobile** utilizzato dagli incaricati al rifornimento del distributore / prelievo dell'incasso. Detto dispositivo, che deve essere munito di un "Certificato dispositivo", preleva i dati:

- con periodicità variabile a seconda della localizzazione e/o dell'utilizzo del distributore (infra-giornaliera, giornaliera, infra-settimanale, settimanale, ecc.);
- tramite un collegamento basato su tecnologia wireless / cavo / transponder.

Nella fase transitoria è, quindi, detto dispositivo che garantisce l'autenticità e l'inalterabilità dei dati fiscali registrati. A tal fine lo stesso è munito di un apposito software che **predisporrà il file da trasmettere** e lo sigillerà elettronicamente con l'apposito certificato, rilasciato dalla stessa Agenzia.

Avvalendosi del dispositivo mobile i dati saranno trasmessi telematicamente:

- utilizzando l'apposito servizio web reso disponibile dall'Agenzia sul proprio sito Internet;
- contestualmente alla rilevazione dei dati di incasso da parte del sistema master.

La trasmissione dei dati giornalieri è effettuata con una frequenza variabile, con un valore massimo di intervallo di 30 giorni. Qualora non vengano rilevati dati per un periodo superiore a 30 giorni (ad esempio, a causa della stagionalità dell'attività o altre ipotesi non determinate da malfunzionamenti del distributore), le informazioni relative al periodo di interruzione devono essere inviate alla prima trasmissione successiva o all'ultima trasmissione utile.

Le caratteristiche tecniche e le disposizioni in grado di garantire la memorizzazione elettronica direttamente dai sistemi master e l'eventuale trasmissione telematica diretta da tali sistemi saranno individuate dall'Agenzia delle Entrate con un prossimo Provvedimento. Come accennato è prevista una "fiscalizzazione graduale" dei distributori automatici, con l'obbligo, per i soggetti interessati, di adattare o sostituire progressivamente, entro il 31.12.2022, i sistemi master in gestione.

### **RICEVUTA DI AVVENUTA TRASMISSIONE / SCARTO**

La trasmissione telematica dei suddetti dati è considerata effettuata al completamento della ricezione del relativo file da parte dell'Agenzia. Quest'ultima rende disponibile l'apposita ricevuta di avvenuta trasmissione.

Qualora la trasmissione non abbia esito positivo, è rilasciata una ricevuta di scarto (la trasmissione

del file corretto va effettuata entro 5 giorni lavorativi successivi).

**SCADENZARIO**  
**Mese di SETTEMBRE**

***Giovedì 15 settembre***

<b>IVA CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE</b>	Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di agosto da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.
<b>MOD. 770/2016 SEMPLIFICATO</b>	Termine per l'invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del mod. 770 Semplificato relativo al 2015.
<b>MOD. 770/2016 ORDINARIO</b>	Termine per l'invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del mod. 770 Ordinario relativo al 2015.

***Venerdì 16 settembre***

<b>IVA LIQUIDAZIONE MENSILE</b>	Liquidazione IVA riferita al mese di agosto e versamento dell'imposta dovuta.
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</b>	Versamento delle ritenute operate ad agosto relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1004).
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</b>	Versamento delle ritenute operate ad agosto per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
<b>IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</b>	Versamento delle ritenute operate ad agosto relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038);</li> <li>• utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);</li> <li>• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.</li> </ul>
<b>RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI</b>	Versamento delle ritenute (4%) operate ad agosto da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
<b>INPS GESTIONE SEPARATA</b>	Versamento del contributo del 24% - 31,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a agosto a collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali, incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a agosto agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 nella misura del 24% - 31,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di agosto.
<b>INPS AGRICOLTURA</b>	Versamento della seconda rata 2016 dei contributi previdenziali sul reddito convenzionale da parte dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP).

***Martedì 20 settembre***

<b>COMUNICAZIONE 2015 "BLACK LIST"</b>	Invio telematico della comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Stati black list per le operazioni, registrate o soggette a registrazione nel 2015 di importo complessivo annuale superiore ad € 10.000. A tal fine va utilizzato il quadro BL del Modello di comunicazione polivalente.
--	--

**Lunedì 26 settembre**

<b>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI</b>	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi ad agosto (soggetti mensili).
--	--

**Venerdì 30 settembre**

<b>MOD. UNICO 2016</b>	Termine per l'invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del mod. UNICO 2016, relativo al 2015, di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare.
<b>MOD. IVA 2016</b>	Termine per l'invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, della dichiarazione IVA relativa al 2015 in forma autonoma, ossia per i soggetti che non presentano la dichiarazione unificata.
<b>MOD. IRAP 2016</b>	Termine per l'invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del mod. IRAP 2016, relativo al 2015, di persone fisiche, società di persone e assimilati e soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare.
<b>MOD. CNM</b>	Termine per l'invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del mod. CNM relativo al 2015, da parte della società consolidante.
<b>PARAMETRI ADEGUAMENTO</b>	Versamento dell'IVA sui maggiori ricavi / compensi da parte dei soggetti che si adeguano ai parametri per il 2015 (codice tributo 6493).
<b>MOD. 730/2016 COMUNICAZIONE MINOR ACCONTO</b>	Richiesta al sostituto d'imposta di non versare / versare in misura inferiore a quanto desumibile dal mod. 730-3/2016 la seconda o unica rata dell'acconto 2016.
<b>IVA RIMBORSO IMPOSTA ASSOLTA NELL'UE</b>	Presentazione all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, dell'istanza di rimborso dell'IVA assolta in un altro Stato UE relativa al 2015 da parte degli operatori residenti.
<b>IVA ACQUISTI DA SAN MARINO</b>	Invio telematico della comunicazione degli acquisti (senza IVA) da operatori economici aventi sede a San Marino, annotati ad agosto. A tal fine va utilizzato il quadro SE del Modello di comunicazione polivalente.
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di agosto. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.
<b>ASSEGNAZIONE / CESSIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI</b>	Termine entro il quale effettuare: <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'assegnazione / cessione agevolata ai soci di beni immobili non strumentali / beni mobili iscritti in Pubblici registri;</li> <li>• la trasformazione agevolata in società semplice (solo per società con oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni).</li> </ul> La prima rata dell'imposta sostitutiva dovuta (8% - 10,50%) va versata entro il 30.11.2016.

Lo Studio resta a disposizione per ulteriori chiarimenti e/o approfondimenti.

Cordiali saluti.

Dott. Vincenzo Bona

*Vincenzo Bona*